

ESTRATTO

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

(b.u. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 4)

Art. 8

Disposizioni per l'adeguamento alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche

1. Alle finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche si provvede con le modalità previste da questo articolo. La Giunta provinciale individua misure per la razionalizzazione delle spese delle strutture provinciali relative a:

- a) attrezzature e mezzi di servizio;
- b) comunicazioni di documenti con l'utilizzo della posta elettronica, in attuazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- c) servizi di telefonia anche attraverso l'utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP);
- d) dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e di telefonia mobile.

2. La Provincia impartisce apposite direttive agli enti a ordinamento provinciale per l'attuazione delle finalità di questo articolo. In particolare promuove la diffusione e l'impiego consapevole di tecnologie informatiche basate su strumenti e standard aperti. Gli enti locali perseguono le finalità previste dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale di cui all'articolo 23 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).